
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL PORTO DI NAPOLI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Accesso, circolazione e sosta in porto dei veicoli e dei pedoni.

L'accesso, la circolazione e la sosta nell'ambito del porto di Napoli sono subordinati all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza; i relativi obblighi, divieti, indicazioni e limitazioni sono indicati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nelle aree portuali, a cura dell'Autorità Portuale di Napoli.

I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Napoli, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, manovre di convogli ferroviari, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, ecc...).

In particolare, le autovetture devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, camion con contenitori, camion con merce, vagoni ferroviari, ecc...) in manovra per l'esecuzione di operazioni portuali.

La circolazione in porto dei veicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti degli stessi, i quali non possono richiedere alcun risarcimento di danni né all'Amministrazione dei trasporti e della navigazione né all'Autorità Portuale di Napoli, inoltre sono ritenuti responsabili dei danni provocati all'Amministrazione stessa.

I conducenti sono tenuti, inoltre, ad osservare le norme del codice della navigazione nonché, in quanto applicabili alla circolazione in porto, quelle del codice della strada e quelle dettate dalla Capitaneria di Porto di Napoli e dall'Autorità Portuale di Napoli, ivi comprese le direttive appositamente emanate per la disciplina di situazioni contingenti.

Nel porto di Napoli è vietata la sosta ad eccezione delle aree a tale scopo destinate con provvedimenti specifici emanati dall'Autorità Portuale ed in ogni caso dette aree sono indicate con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 2 – Aree portuali

Per le finalità della presente ordinanza le aree portuali vengono distinte come di seguito indicato:

Zona Beverello: compresa fra la Darsena Acton e il piazzale Angioino indicata nella allegata planimetria - la circolazione in detta zona è disciplinata con ordinanza congiunta CP n. 29/04 e AP n. 7/04.

La circolazione in tali zone è consentita solo ai veicoli diretti o provenienti dalle unità all'ormeggio, non è necessaria alcuna autorizzazione per potervi accedere.

Aree portuali ad accessibilità limitata:

Per accedere in tali aree è necessario essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli seguenti.

(ZONA A) Zona compresa fra il piazzale Angioino (incluso) e il varco Carmine

(ZONA B) Zona compresa fra il varco Carmine ed il varco Bausan

Art. 3 – Accesso alle aree portuali

Accesso pedonale

Zona Beverello: in tale zona l'accesso pedonale è libero. Coloro che accedono a detta zona devono esibire, in caso di controllo da parte degli Organi di Polizia operanti in porto, il relativo documento di qualificazione professionale o di riconoscimento personale.

Aree ad accessibilità limitata

ZONA A : in tale zona l'accesso pedonale è libero. Coloro che accedono a detta zona devono esibire, in caso di controllo da parte degli Organi di Polizia operanti in porto, il relativo documento di qualificazione professionale o di riconoscimento personale

ZONA B :

aperta alla circolazione pedonale solo per le seguenti categorie di persone:

- Autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali e locali;
- dipendenti pubblici che si recano in porto per ragioni di servizio;
- titolari di imprese portuali (art. 16 legge 1994/84) e relativi dipendenti, muniti del certificato di iscrizione nei registri tenuti dall'Autorità Portuale (2° comma — art. 24 legge 1994/84);
- titolari di imprese iscritte nel registro tenuto ai sensi dell'art.68 C.N. dalla AP e relativi dipendenti;
- personale imbarcato su navi ormeggiate in porto e loro familiari purchè muniti di attestazione del comando di bordo;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi, diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;
- personale addetto ai servizi portuali (art. 116 Cod. Nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 Cod. Nav.);
- titolari delle tessere di libero accesso nei porti nazionali, rilasciate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto, ovvero di società/ditte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.) muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal titolare della ditta attestante la loro particolare qualità, vistato dall'Autorità Portuale;
- agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari muniti di attestazione del titolare della ditta di appartenenza, vistata dall'Autorità Portuale;
- medici in chiamata di emergenza per visite in porto;
- residenti in porto e propri familiari;
- persone che devono recarsi, per il disbrigo di pratiche, presso Comandi, Enti e Uffici pubblici che hanno la loro sede all'interno del porto di Napoli, con obbligo di accesso dal varco più vicino all'ufficio di destinazione;
- passeggeri imbarcati su navi che fanno scalo nel porto presso i moli dal 21 al 56 – qualora si verificasse tale esigenza il comando nave dovrà comunicare agli uffici dell'Autorità Portuale, tramite l'agente marittimo, i nominativi dei passeggeri in transito per le aree portuali.
- persone che devono recarsi, per finalità di istituto, presso i servizi tecnici dell'Agenzia delle Dogane, per i quali il rappresentante di suddetta amministrazione richieda l'ingresso in porto temporaneo, tramite procedura (comunicazione) immediata, al vigilante presente presso il varco di ingresso.

Chiunque, non compreso nelle categorie sopra citate, abbia necessità di accedere alla zona B del porto, deve essere munito dell'apposito permesso, rilasciato dalla Autorità Portuale di Napoli, per un periodo non superiore a 90 gg., previa presentazione di motivata istanza, con l'indicazione delle generalità complete, della professione svolta e delle esigenze di accedere in porto e di ogni altra documentazione che verrà richiesta ed allegando, altresì, n.2 foto formato tessera.

Accesso veicolare

Zona Beverello

L'accesso veicolare nella zona Beverello è libero dalle ore 5.00 alle ore 23.00 per i soli mezzi diretti all'imbarco o per i veicoli che accompagnano passeggeri per il tempo strettamente necessario al rilascio/presa degli stessi.

Aree ad accessibilità limitata

ZONA A : Zona compresa fra il piazzale Angioino (incluso) e il varco Carmine

L'accesso in tale zona è consentito dalle ore 06.00 alle ore 23.00 per i soli mezzi diretti all'imbarco o per i veicoli che accompagnano passeggeri per il tempo strettamente necessario al rilascio/presa degli stessi.

Nell'arco orario che va dalle 22.00 alle 6.00 e nei casi diversi da quelli sopra indicati, hanno titolo all'accesso nella zona in questione gli autoveicoli, gli automezzi e i motocicli muniti di speciale contrassegno rilasciato dalla Autorità Portuale di Napoli con le modalità di cui al successivo art. 4 di questo regolamento.

Le condizioni di accessibilità di cui al presente articolo possono essere modificate e rese maggiormente limitative qualora, per motivi di security e/o di sicurezza portuale, l'Autorità Portuale e La Capitaneria di Porto lo richiedessero

ZONA B: Zona compresa fra il varco Carmine ed il varco Bausan

L'accesso veicolare in tale zona è consentito H 24 per i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, purché munite di speciale contrassegno, avente validità triennale con obbligo di rinnovo annuale, rilasciato dall'Autorità Portuale di Napoli con le modalità di cui al successivo art. 4 di questa ordinanza:

- a) titolari e dipendenti, iscritti nel libro paga e matricola, di società, ditte ed enti



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli



concessionari di beni demaniali marittimi ubicati nell'ambito portuale di Napoli purché l'ente o impresa di appartenenza sia in regola con i pagamenti dei diritti di security stabiliti con decreto n. 99 del 20.12.2006;

- b) titolari e dipendenti, iscritti nel libro paga e matricola, di ditte o società in possesso dell'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa in porto (art. 68 Cod. Nav.), purché l'ente o impresa di appartenenza sia in regola con i pagamenti dei diritti di security stabiliti con decreto n. 99 del 20.12.2006
- c) Residenti in ambito portuale e loro familiari;
- d) personale addetto ai servizi portuali (art. 116 Cod. Nav.), agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari;
- e) Personale dipendente di enti pubblici per i quali, per finalità di istituto, il rappresentante della amministrazione di appartenenza richiada l'ingresso in porto per motivi di servizio.

Hanno, invece, libero accesso alle aree ad accessibilità limitata del Porto (senza obbligo di autorizzazione prevista dal successivo art.4):

- il personale di polizia giudiziaria che per ragioni di servizio deve accedere agli ambiti portuali mostrando al personale addetto ai controlli ai varchi il documento attestante l'appartenenza a corpi di polizia giudiziaria;
- il personale dell'Agenzia delle Dogane purché il veicolo sia munito di contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- i mezzi di soccorso;
- i camions, che trasportano merce nazionale, diretta a Terminal che effettuano cabotaggio nazionale, previo obbligo di pronto ingresso nei Terminal stessi;
- i veicoli che devono imbarcare su navi che fanno scalo nel porto presso i moli destinati al cabotaggio nazionale ed ai collegamenti con i porti del golfo di Napoli, previo obbligo di pronto ingresso nei Terminal o nelle aree di pre-imbarco. L'ingresso di tali automezzi al varco Bausan è consentito solo in presenza di titolo di viaggio.
- i veicoli muniti di autorizzazione del Ministero dei Trasporti all'accesso in ambito demaniale Marittimo.
- I veicoli commerciali appartenenti a società di trasporto iscritte nel registro art.68 tenuto dall'Autorità Portuale di Napoli potranno accedere agli ambiti portuali ad accessibilità limitata purché muniti di contrassegno lettera "A" rilasciato



*Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



annualmente dalla predetta Autorità ai sensi del vigente regolamento per l'esercizio di attività in ambito portuale.

- persone che devono recarsi, per finalità di istituto, presso i servizi tecnici dell'Agenzia delle Dogane, per i quali il rappresentante di suddetta amministrazione richieda l'ingresso in porto temporaneo, tramite procedura (comunicazione) immediata, al vigilante presente presso il varco di ingresso
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi, diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;

Art. 4 - Modalità per il rilascio dei contrassegni di accesso e sosta in porto con veicoli

L'autorizzazione all'accesso e sosta in porto nelle aree ad accessibilità limitata, per autovetture e motocicli, è strettamente personale. Tale autorizzazione, conforme al modello allegato, ha validità triennale con obbligo di rinnovo annuale.

ISTANZA DI ACCESSO

I richiedenti l'accesso in porto rientranti nelle categorie indicate nell'art. 3, devono produrre istanza in carta semplice alla Autorità Portuale di Napoli, corredandola dalla seguente documentazione:

- documentazione attestante l'attività svolta dal richiedente e/o che documenti la presenza dei requisiti di cui all'art.3;
- n.2 fotografie formato tessera;
- elenco dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due veicoli;
- per ciascun veicolo compreso nell'elenco vanno specificati il tipo, la targa, le generalità del proprietario e del conducente;
- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di security (se dovuto ai sensi articoli seguenti).

ISTANZA DI ACCESSO E SOSTA

I richiedenti l'accesso e sosta in porto rientranti nelle categorie indicate nell'art. 3, devono produrre istanza in carta semplice alla Autorità Portuale di Napoli, corredandola dalla seguente documentazione:

- documentazione attestante l'attività svolta dal richiedente e/o che documenti la presenza dei requisiti di cui all'art.3;
- n.2 fotografie formato tessera.
- elenco dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta fino ad un massimo di due veicoli;
- per ciascun veicolo compreso nell'elenco vanno specificati il tipo, la targa, le generalità del proprietario e del conducente;
- attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di security (se dovuto ai sensi articoli seguenti).

Per coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di ditte autorizzate a svolgere attività di lavoro in porto o ditte ed enti concessionari di beni demaniali marittimi ubicati nell'ambito portuale di Napoli, la richiesta deve essere avanzata dai titolari delle ditte/società stesse e deve contenere, oltre ai suddetti dati, fotocopia del libro paga e matricola e la documentazione attestante che l'ente o impresa di appartenenza sia in regola con i pagamenti dei diritti di security stabiliti con ordinanza n. 99 del 20.12.2006. Per tale categoria di soggetti sarà rilasciato un contrassegno per ciascun dipendente iscritto nei libri e registri societari.

Il rilascio del contrassegno di accesso alle zone portuali ad accesso limitato per i soggetti che non sono tenuti in forza delle disposizioni in vigore al pagamento di diritti di security o sicurezza portuale, è vincolato al pagamento di un diritto da versare presso la cassa dell'Autorità Portuale di Napoli che verrà ogni anno determinato con decreto dalla Autorità Portuale.

Il rilascio del contrassegno di accesso alle zone portuali ad accesso limitato e del relativo badge di cui all'art. 6 per i soggetti in visita a residenti in porto, è vincolato al pagamento di un diritto pari al costo materiale del contrassegno e del badge di cui sopra, da versare presso la cassa dell'Autorità Portuale di Napoli, che verrà ogni anno determinato con decreto dalla Autorità Portuale.

Sono esenti dal pagamento dei diritti sopra indicati i richiedenti l'accesso in porto dipendenti delle amministrazioni con sede in ambito portuale, nonché di quelle amministrazioni che per motivi di istituto facciano richiesta di accesso in ambito portuale per i propri dipendenti in servizio nei limiti che saranno imposti dalla

Autorità Portuale.

Il contrassegno di accesso in porto conforme al modello allegato riporta le generalità complete del soggetto autorizzato e la fotografia dello stesso. Con cadenza mensile l'Autorità Portuale invia i nominativi con le generalità complete dei soggetti autorizzati alla Agenzia delle Dogane per le verifiche di competenza.

Art. 5 – Sosta sulle aree portuali.

La sosta in ambito portuale è assolutamente vietata ad eccezione delle zone autorizzate indicate dalla Autorità Portuale e distinte fra aree di sosta libere ed aree di sosta a pagamento in quanto custodite.

Le autorizzazioni di sosta in ambito portuale vengono rilasciate dalla A.P., a coloro che sono autorizzati all'accesso alle aree portuali ad accessibilità limitata. Tali permessi di sosta sono validi solo ed esclusivamente nelle aree pubbliche ed in concessione a soggetti esercenti attività di custodia autoveicoli indicate dalla stessa A.P.

L'Autorità Portuale di Napoli rilascerà il relativo contrassegno di sosta unitamente a quello di accesso conformemente ai modelli allegati alla presente ordinanza.

Il rilascio del contrassegno di sosta nelle zone portuali ad accesso limitato per i soggetti che non sono tenuti in forza delle disposizioni in vigore al pagamento di diritti di security o sicurezza portuale, è vincolato al pagamento di un diritto da versare presso la cassa dell'Autorità Portuale di Napoli che verrà ogni anno determinato con decreto dalla Autorità Portuale.

I veicoli in sosta devono recare, in modo ben visibile, affisso al parabrezza, il contrassegno di autorizzazione alla sosta rilasciato dalla A.P..

La sosta dei veicoli nell'ambito delle aree portuali è disciplinata da apposita segnaletica verticale e orizzontale.



*Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



Lungo le banchine, i moli e le calate del porto sono vietate la circolazione e la sosta, salvo che si tratti dei veicoli addetti alle operazioni di imbarco/sbarco che, peraltro, non potranno sostare in zona operativa oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali.

Sono altresì vietate la circolazione e la sosta nelle vicinanze e sotto il raggio d'azione dei mezzi meccanici di sollevamento addetti alle operazioni commerciali.

La sosta degli automezzi sulle aree non inibite col segnale di divieto, è consentita dalle ore 06,00 alle ore 22,00 fatta eccezione per coloro che esplicano comprovata attività lavorativa che si protrae oltre detto orario, ai quali è rilasciata autorizzazione alla sosta riportante la dicitura "sosta diurna e notturna".

La limitazione dell'orario non si applica ai veicoli in attesa di imbarco, i quali devono recare, in modo ben visibile, affisso al parabrezza, un contrassegno rilasciato dalla società di navigazione interessata da cui si evincono il numero di targa, la nave sulla quale l'autoveicolo deve essere imbarcato, la data e l'ora di partenza della nave.

Art. 6 - Dispositivi elettronici di accesso.

L'Autorità Portuale, allo scopo di migliorare l'accessibilità per i veicoli in ingresso ai varchi portuali (varco Carmine e Bausan) può prevedere il posizionamento di sbarre meccaniche attivabili mediante introduzione del contrassegno di accesso nel dispositivo di comando della sbarra automatica o mediante l'attivazione di dispositivi elettronici di accesso ai varchi.

Al momento della attuazione di tali dispositivi, verrà consegnato al titolare del contrassegno di accesso, badge elettronico, mediante il quale verrà effettuata la rilevazione di cui sopra.

Art. 7 – Mezzi operativi

I mezzi meccanici in uso alle imprese portuali hanno libero accesso in ambito portuale purchè regolarmente iscritti nei registri tenuti dall'Autorità Portuale.

Detti mezzi, quando circolano in aree portuali non assentite in concessione lungo la viabilità ordinaria, devono essere trasferiti anticipati da auto munita di lampeggiante di colore arancione attivo e da personale che agli incroci segnali la presenza del veicolo in movimento. Tali veicoli devono, inoltre, occupare la carreggiata per il tempo strettamente necessario al proprio trasferimento fra aree in concessione.



*Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli*



A tutela della pubblica incolumità ed al fine di scongiurare incidenti di ogni genere alle persone ed alle cose, i veicoli operativi di ogni tipo che circolano nelle aree portuali lungo la viabilità pubblica debbono mantenere una velocità subordinata al limite di 10 (dieci) KM/h.

Art. 8- Permessi temporanei.

Fermo restando le competenze della Capitaneria di porto in materia di rilascio di permessi di accesso a bordo le navi ormeggiate in ambito portuale, l'accesso temporaneo alle aree portuali ad accessibilità limitata è subordinato al possesso degli appositi permessi provvisori rilasciati dalla Autorità Portuale di Napoli, previa presentazione di motivata istanza, in carta semplice, con l'indicazione delle generalità complete del richiedente, della necessità di accedere in porto e del numero di targa del veicolo per il quali si richiede l'accesso. Tale permesso è strettamente personale.

Tali permessi avranno validità inerente alla fattispecie della richiesta, comunque per un periodo non eccedente i trenta giorni.

Al richiedente viene rilasciata un'unica autorizzazione per l'accesso di un numero massimo di due veicoli per ciascuna istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione di accesso temporaneo è vincolato al pagamento di un diritto per ciascun contrassegno da versare presso la cassa dell'Autorità Portuale di Napoli che verrà ogni anno determinato con decreto dalla Autorità Portuale a fronte di copertura assicurativa dei rischi derivanti da atti terroristici, alla realizzazione e manutenzione degli impianti/strutture ed alla gestione del sistema di security portuale.

Il rilascio di detti permessi è subordinato all'insindacabile valutazione dell'A.P., che potrà richiedere eventuale documentazione probatoria della necessità di accedere nell'ambito portuale.

Art - 9 - Limite di velocità.

A tutela della pubblica incolumità ed al fine di scongiurare incidenti di ogni genere alle persone ed alle cose, i veicoli di ogni tipo che circolano nelle aree portuali debbono mantenere una velocità subordinata al limite di 30 (trenta) KM/h, salvo limiti inferiori, che in alcuni tratti

sono ridotti a passo d'uomo, come da segnaletica stradale.

Art. - 10 - Revoche.

I permessi di accesso, circolazione e sosta in porto, rilasciati ai sensi della presente ordinanza, possono essere revocati in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Autorità Portuale su segnalazione degli Organi di Polizia Giudiziaria, per gravi o ripetute infrazioni al Codice della Strada o alla presente ordinanza, commesse durante la circolazione in porto, per mancata ottemperanza a prescrizioni in materia di accesso, circolazione e sosta negli ambiti portuali riscontrata ai varchi, nelle aree di sosta o in genere nelle zone interdette alla circolazione ed alla sosta da personale dell'A.P. che curerà il ritiro del permesso di accesso e l'inoltro agli uffici competenti della A.P. per l'avvio dell'istruttoria del provvedimento di revoca.

Art. 11 – Modalità di rinnovo.

Il possessore di permesso di accesso/accesso sosta in ambito portuale deve richiederne il rinnovo entro il 31 dicembre di ogni anno con istanza in carta semplice nella quale dovranno essere specificate le eventuali variazioni delle notizie/informazioni/documentazione fornite per il rilascio intervenute nel corso dell'anno.

Per l'anno 2008 non è previsto obbligo di rinnovo. Pertanto, i permessi rilasciati nel corso dell'anno 2007 saranno soggetti a rinnovo con istanza da presentarsi entro il 31.12.2008.

Art. 12 - Accesso e circolazione nella zona petroli del porto di Napoli nonché a bordo delle navi ivi ormeggiate.

Nella zona portuale di Vigliena, considerati i rischi connessi alle attività che vi si svolgono, si può accedere soltanto per specifici motivi di lavoro.

I permessi di accesso in porto e a bordo relativi a detta zona sono rilasciati dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, previo accertamento sulla effettiva necessità di accedere nella zona in questione per ragioni di lavoro o per visite a bordo di familiari imbarcati su navi cisterna ormeggiate nella darsena e mediante utilizzazione di modelli riportanti le prescrizioni di sicurezza che devono essere osservate dai possessori dei permessi.

Le ditte incaricate di eseguire lavori a bordo di navi petroliere, ormeggiate in porto o in rada, per poter ottenere il prescritto nulla-osta per l'accesso a bordo delle navi predette, devono presentare alla citata Sezione Tecnica la documentazione prevista dall'ordinanza n. 28/89 in data

21/6/1989 della Capitaneria di Porto di Napoli e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito della darsena petroli le autovetture e gli automezzi privati, muniti della prevista autorizzazione, possono circolare esclusivamente all'interno della zona delimitata da una striscia di colore giallo.

Gli automezzi di lavoro, impiegati per esigenze di carattere operativo, possono circolare anche lungo i moli e le calate con divieto di oltrepassare la linea di demarcazione di colore bianco. I predetti automezzi devono comunque essere muniti di appositi dispositivi che impediscano la fuoriuscita di scintille e di gas incandescenti o surriscaldati.

Le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed altro, nell'ambito della zona interdetta alla circolazione degli automezzi, devono essere trasportati esclusivamente a meno di carrelli spinti a mano e muniti di ruote pneumatiche.

Eventuali deroghe di carattere eccezionale possono essere concesse, in caso di comprovata urgenza e necessità, dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Napoli.

Art. 13 - Rimozione forzata.

La rimozione forzata di autovetture in sosta in corrispondenza o in prossimità di crocevie, di curve, su binari ferroviari, sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza di portelloni di sbarco, di passi carrabili e dovunque il divieto sia imposto dall'apposita segnaletica, è disposta dagli Organi di Polizia, anche su segnalazione dell'Autorità Portuale, a mezzo carri attrezzi di ditta all'uopo autorizzata.

La rimozione è attuata con immediatezza per i mezzi non commerciali che sostano nello spazio di 10 (dieci) metri dal ciglio banchina o che comunque intralciano le operazioni portuali.

La rimozione può essere richiesta allorquando l'auto sosti in modo che la parte di suolo lasciato libero è insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso e quando l'auto sosti nei pressi di segnali stradali in modo da occultarne la vista.

Per ogni rimozione a danno dei proprietari è dovuta la tariffa applicata dal Comune di Napoli, riducibile alla metà quando il proprietario dell'auto interviene per il ritiro subito dopo la manovra di agganciamento e prima dell'avvio del carro attrezzi.

La ditta incaricata sarà esclusiva responsabile dei danni arrecati ai veicoli nel corso della rimozione e durante il periodo di custodia.



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI



AUTORITA' PORTUALE
di
NAPOLI

ACCESSO IN PORTO ANNUALE

Autorizzazione N.

ANNO

TARGA

CONDUCENTE

.....

SOSTA VIETATA IN PORTO

RICHIEDENTE

Napoli

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE